

A – L'attività della Corte di giustizia nel 2001
di Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente della Corte

1. Questa parte della relazione annuale è diretta ad offrire un quadro significativo delle attività della Corte di giustizia delle Comunità europee durante l'anno appena trascorso. Essa non contiene le conclusioni degli avvocati generali, delle quali è innegabile l'importanza per un'approfondita comprensione della rilevanza di talune cause, ma la cui menzione farebbe aumentare in maniera considerevole le dimensioni di una relazione che per sua natura deve essere breve e descrittiva.

Oltre ad un rapido bilancio quantitativo (sezione 2) e ad un quadro dell'attuazione dei nuovi strumenti procedurali nel corso dell'anno (sezione 3), il presente testo espone per sommi capi i principali sviluppi della giurisprudenza nel 2001, ordinati nel modo seguente:

competenza della Corte e procedura (sezione 4); principi generali e cause costituzionali o istituzionali (sezione 5); libera circolazione delle merci (sezione 6); libera prestazione dei servizi (sezione 7); diritto di stabilimento (sezione 8); regole di concorrenza (sezione 9); aiuti concessi dagli Stati (sezione 10); armonizzazione delle legislazioni (sezione 11); diritto sociale (sezione 12); diritto delle relazioni esterne (sezione 13); diritto dell'ambiente (sezione 14); politica dei trasporti (sezione 15); diritto tributario (sezione 16); politica agricola comune (sezione 17); diritto del pubblico impiego comunitario (sezione 18).

Una selezione di questo genere deve essere limitata. Essa menziona solo 53 delle 397 sentenze e ordinanze pronunciate dalla Corte durante il periodo di riferimento e si riferisce unicamente ai loro punti essenziali. Il testo integrale di tali sentenze e di tutte le altre sentenze e ordinanze nonché delle conclusioni degli avvocati generali è disponibile, in tutte le lingue ufficiali delle Comunità, sul sito Internet della Corte (www.curia.eu.int). Per evitare qualsiasi confusione e per semplificarne la lettura, questo rapporto fa riferimento, salva diversa indicazione, alla numerazione degli articoli del Trattato CE stabilita dal Trattato di Amsterdam.

2. Dal punto di vista quantitativo, la Corte si è pronunciata in 398 cause. Tra di esse, 244 sono state oggetto di sentenza, una causa riguardava un parere emesso ai sensi dell'art. 300, n. 6, CE e 153 hanno dato luogo ad un'ordinanza. Benché tali cifre mostrino una qualche riduzione rispetto all'anno precedente (463 cause definite), esse sono leggermente superiori alla media degli anni 1997-1999 (circa 375 cause definite). È invece rimasto costante, al livello elevato raggiunto in precedenza, il numero di nuove cause giunte alla Corte (504 nel 2001, 503 nel 2000). Di conseguenza il numero di cause pendenti è arrivato a 839 (cifra netta, tenuto conto delle cause riunite), mentre si attestava a 803 nel 2000.

La durata dei procedimenti è rimasta invariata per quel che riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale e i ricorsi diretti (rispettivamente, circa 22 e 23 mesi). La durata media di trattazione dei ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado si è, per contro, ridotta da 19 mesi nel 2000 a 16 mesi nel 2001.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, rileviamo che la Corte in formazione plenaria ha giudicato circa una causa su cinque (aveva giudicato una causa su quattro nel 2000), mentre le altre sentenze e ordinanze sono state pronunciate da sezioni di cinque giudici (il 60% delle cause) e di tre giudici (all'incirca una causa su quattro).

Per maggiori informazioni riguardo ai dati statistici dell'anno giudiziario 2001, si fa rinvio al capitolo IV della presente relazione.

3. L'uso fatto dalla Corte di taluni *nuovi strumenti procedurali* introdotti nel suo regolamento di procedura mediante modifiche adottate il 16 maggio e il 28 novembre 2000¹ consente fin d'ora di rilevare alcuni orientamenti generali.

La Corte ha infatti frequentemente fatto ricorso all'accresciuta facoltà di cui dispone di statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale mediante un procedimento semplificato, ai sensi dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura (in precedenza, il ricorso a tale procedimento era possibile solo in caso di questione pregiudiziale «manifestamente identica» ad una questione sulla quale la Corte si era già pronunciata). Da ora in poi la Corte può ricorrere a questo procedimento semplificato in tre ipotesi, vale a dire qualora la questione sottoposta sia identica ad una questione sulla quale essa ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non dia adito a dubbi ragionevoli. In tali casi, la Corte deve previamente informare il giudice di rinvio delle sue intenzioni e sentire le eventuali osservazioni degli interessati. La causa può successivamente essere decisa mediante ordinanza motivata, che consente in tal modo, ove ciò appaia giustificato, di statuire senza trattazione orale nonché senza presentazione di conclusioni scritte da parte dell'avvocato generale.

Riguardo all'ipotesi in cui la questione sollevata sia identica ad una questione sulla quale la Corte si è già pronunciata, due ordinanze emanate nel 2001 illustrano i due usi, molto diversi tra loro, che la Corte può fare del procedimento semplificato. Da un lato, esso consente talvolta di fornire una soluzione molto rapida del quesito al giudice di rinvio. Ad esempio, nella causa *Monnier e a.* (ordinanza 19 giugno 2001, cause riunite da C-9/01 a C-12/01, non pubblicata nella Raccolta) la Corte ha ribadito la sua precedente giurisprudenza dopo solo circa cinque mesi dall'essere stata interpellata dal giudice di rinvio. D'altro canto, il procedimento semplificato è talvolta utilizzato per pronunciarsi immediatamente in cause la cui trattazione era stata sospesa in attesa della soluzione di una causa «pilota». Ad esempio, nella causa *Hung* (ordinanza 12 luglio 2001, causa C-256/99, non pubblicata nella Raccolta), la Corte risolveva questioni che le erano state sottoposte più di due anni prima, nell'aprile del 1999. La lunghezza di tale intervallo si spiega col fatto che la Corte aveva sospeso la trattazione di tale causa, in attesa della conclusione della causa *Kaur* (sentenza 20 febbraio 2001, causa C-192/99, Racc. pag. I-1237), identica alla causa *Hung*. Alla fine il giudice di rinvio, pur essendo stato debitamente informato della sentenza pronunciata nella causa «pilota», non aveva ritirato le proprie questioni, il che ha indotto la Corte ad adottare un'ordinanza avente lo stesso contenuto.

La Corte ha adottato anche circa una decina di ordinanze nei casi in cui ha ritenuto che la risposta alle questioni sottoposte potesse essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. L'esperienza mostra che questa facoltà si rivela molto utile allorché la Corte intende ribadire che, anche laddove sussistano lievi differenze nel contesto fattuale o giuridico, restano pur sempre valide soluzioni generali da essa precedentemente espresse. In tal senso, dal momento che aveva in precedenza stabilito che le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura come allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono inidonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario, la Corte ha considerato che lo stesso deve valere, per identità di motivi, quanto alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, che del pari compare in allegato allo stesso accordo OMC (ordinanza 2 maggio 2001, causa C-307/99, *OGT Fruchthandelsgesellschaft*, Racc. pag. I-3159).

¹ Una versione coordinata del regolamento di procedura della Corte è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 1° febbraio 2001 (GU C 34, pag. 1). V. del pari le modifiche del 3 aprile 2001 (GU L 119, pag. 1).

Nel 2001, la Corte ha anche fatto ricorso per la prima volta al procedimento accelerato, facoltà di cui dispone in caso di urgenza particolare (art. 62 bis del regolamento di procedura, per i ricorsi diretti) o straordinaria (art. 104 bis, per le domande di pronuncia pregiudiziale).

Si trattava nella fattispecie di una domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente da un giudice olandese, riguardo alla politica comunitaria seguita nell'ambito dell'eradicazione dell'epidemia di afta epizootica. Ricevuta l'ordinanza di rinvio il 27 aprile, la Corte è stata in grado di fornirgli la soluzione il 12 luglio 2001 (sentenza nella causa C-189/01, *Jippes e a.*, Racc. pag. I-5689; v. pure infra, sezione 17).

In tutti gli altri casi in cui è stato chiesto il ricorso al procedimento accelerato (cinque domande di pronuncia pregiudiziale e due ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado), esso è stato negato. Nel caso delle domande di pronuncia pregiudiziale, esse riguardavano per la maggior parte controversie in materia di assegnazione di appalti pubblici. Da questi pochi casi è difficile trarre conclusioni generali. Sembra tuttavia che la Corte intenda far ricorso al procedimento accelerato solo prudentemente, quando ciò appaia debitamente giustificato in casi di particolare o straordinaria urgenza, e ciò per evitare di turbare troppo la trattazione delle altre cause, che potrebbe subire un rallentamento a causa della moltiplicazione dei procedimenti accelerati. Ciò, in particolare, implica, per le domande di pronuncia pregiudiziale, che il procedimento accelerato non ha lo scopo di sostituirsi all'esercizio, da parte del giudice di rinvio, del suo obbligo di assicurare al soggetto di diritto la tutela giurisdizionale provvisoria qualora se ne faccia sentire la necessità.

Benché ne faccia ricorso in maniera relativamente discreta, possiamo rilevare anche che la Corte utilizza regolarmente la possibilità, fornita dall'art. 104, n. 5, del suo regolamento di procedura, di chiedere chiarimenti ad un giudice nazionale che le ha sottoposto questioni pregiudiziali. Far ricorso a tale possibilità potrebbe allungare la durata della trattazione delle cause, ma si rivela talvolta prezioso per consentire alla Corte di delimitare la portata dei problemi giuridici che si pongono. Quando richiede chiarimenti di tal genere, la Corte fa in modo che le parti nella causa principale e gli altri interessati siano messi in condizione di presentare le loro osservazioni, sia per iscritto che oralmente, riguardo alla risposta del giudice nazionale.

Infine, allo scopo di agevolare e sveltire lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ad essa, la Corte si sforzerà, nel corso dell'anno 2002, di adottare istruzioni pratiche destinate alle parti, ai sensi dell'art. 125 bis del regolamento di procedura.

4. In materia di *competenza della Corte e di procedura*, ricorderemo alcuni interessanti sviluppi per quel che riguarda il procedimento pregiudiziale (4.1), il procedimento di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (4.2) e il procedimento sommario (4.3).

4.1. La causa *Nachi Europe* (sentenza 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Racc. pag. I-1197) costituisce un caso di applicazione della giurisprudenza *TWD Textilwerke Deggendorf* (sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, Racc. pag. I-833) nell'ambito delle misure antidumping. Si trattava di sapere se un'impresa che non ha presentato ricorso d'annullamento contro un regolamento antidumping che la riguardava possa nondimeno invocare l'invalidità di tale dazio antidumping in una controversia dinanzi ad un giudice nazionale. Il regolamento antidumping era stato annullato per quanto riguarda i dazi antidumping che riguardavano le imprese che avevano proposto un ricorso d'annullamento. La Corte ha statuito che un'impresa che disponeva del diritto di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento di un dazio antidumping, ma che non ha fatto uso di tale diritto, non può successivamente contestare la validità del detto dazio di fronte ad un giudice nazionale.

Nella causa *Kofisa Italia* (sentenza 11 gennaio 2001, causa C-1/99, Racc. pag. I-207), veniva contestata la competenza della Corte nell'ambito di un conflitto in cui la normativa comunitaria non era direttamente applicabile, ma in cui l'applicazione del diritto comunitario era conseguenza del fatto che la normativa nazionale vi si conformava per le soluzioni fornite per una situazione interna. La Corte ha confermato la giurisprudenza *Giloy* (sentenza 17 luglio 1997, causa C-130/95, Racc. pag. I-4291), in base alla quale «il rigetto di una domanda formulata da un giudice nazionale è possibile solo se risulta che con il procedimento ex art. [234 CE], in contrasto con il suo scopo, si intende in realtà indurre la Corte a pronunciarsi per il tramite di una controversia fittizia, ovvero sia manifesto che il diritto comunitario non può essere applicato, né direttamente né indirettamente, alle circostanze del caso di specie» (punto 22). La Corte si è dichiarata competente a pronunciarsi in questo tipo di controversie nel caso in cui le sia stata sottoposta una questione pregiudiziale.

4.2. Nella causa *Commissione e Francia/TF1* (sentenza 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Racc. pag. I-5603), la Corte ha interpretato le condizioni in base alle quali può essere proposto un *ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado*. La Commissione e la Repubblica francese avevano proposto ricorsi contro la sentenza del Tribunale 3 giugno 1999, *TF1/Commissione*, causa T-17/96 (Racc. pag. II-1757), nella parte in cui veniva dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla TF1. In primo grado, tale impresa aveva presentato un ricorso contro l'omissione, da parte della Commissione, di agire ai sensi dell'art. 86 CE. Nel corso del procedimento, la Commissione aveva inviato una lettera che costituiva una presa di posizione. Il Tribunale aveva pertanto stabilito, dopo aver giudicato il ricorso ricevibile, che non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di carenza ai sensi dell'art. 86 CE. Nella sua sentenza, la Corte ha stabilito che i motivi enunciati dal Tribunale erano sufficienti a dimostrare che il ricorso era divenuto privo d'oggetto per il fatto che esisteva una presa di posizione della Commissione. Dato che tale motivazione è idonea a giustificare la decisione del Tribunale, i vizi da cui potrebbe essere inficiata la motivazione della sentenza impugnata riguardo alla ricevibilità del ricorso per carenza sono comunque ininfluenti sul dispositivo della sentenza impugnata (punto 27). I ricorsi sono stati pertanto respinti.

4.3. Riguardo al *procedimento sommario*, si deve attirare l'attenzione sull'ordinanza 14 dicembre 2001, pronunciata nella causa *Commissione/Euroalliage e a.* [causa C-404/01 P(R), non ancora pubblicata nella Raccolta], che annulla una precedente ordinanza del Tribunale in cui esso si fondava, per determinare l'irreparabilità del danno, sull'incertezza del successivo risarcimento di tale danno in un ricorso per il risarcimento dei danni, tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui la Commissione disponeva nella fattispecie.

Riguardo ai danni meramente pecuniari, nell'ordinanza della Corte si è constatato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'incertezza connessa al risarcimento di tali danni nel quadro di un eventuale ricorso per il loro risarcimento non potrebbe essere considerata, di per sé, una circostanza atta a dimostrarne l'irreparabilità. Il procedimento sommario non ha lo scopo di sostituirsi a tale ricorso per il risarcimento dei danni per eliminare tale incertezza. La sua finalità è solo quella di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva che interverrà nel procedimento principale nel quale quello sommario si innesta, nella fattispecie un ricorso d'annullamento. Tale conclusione non è inficiata dal nesso, stabilito nell'ordinanza impugnata, tra l'ampio potere discrezionale di cui dispone nella fattispecie la Commissione e l'incertezza riguardo al successo di un'eventuale ricorso per il risarcimento dei danni. Qualora, infatti, fosse sistematicamente applicato tale criterio, l'irreparabilità del danno dipenderebbe dalle caratteristiche dell'atto impugnato, e non dalle circostanze specifiche del ricorrente.

5. Tra le cause relative ai *principi generali del diritto comunitario* e le cause aventi portata *costituzionale o istituzionale*, le più importanti riguardano la nozione di cittadinanza

dell'Unione, il contenzioso relativo alla base giuridica degli atti di diritto derivato adottati dalle istituzioni della Comunità e il principio dell'accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie. Si deve anche menzionare una sentenza riguardante il rispetto del principio del contraddittorio da parte della Corte dei conti.

5.1. La Corte ha pronunciato due sentenze contenenti precisazioni riguardo alla portata della *cittadinanza dell'Unione*, introdotta nell'ordinamento giuridico comunitario dal Trattato di Maastricht.

La causa *Grzelczyk* (sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Racc. pag. I-6193) riguardava la situazione di un cittadino francese che studiava in Belgio e che aveva ottenuto il beneficio del «minimex» (pagamento del minimo dei mezzi di sussistenza). Tale beneficio gli era stato successivamente ritirato in quanto la normativa belga ne subordinava la concessione, per quanto riguarda i cittadini di altri Stati membri, alla condizione che tali cittadini rientrassero nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68², mentre tale condizione non trovava applicazione nei confronti dei cittadini belgi. Considerata tale disparità di trattamento, il tribunale nazionale dinanzi al quale il signor Grzelczyk aveva impugnato il provvedimento di revoca ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. Esso si chiedeva se gli artt. 12 CE e 17 CE, relativi, rispettivamente, al principio di non discriminazione e alla cittadinanza dell'Unione, ostassero a tale disparità di trattamento.

Nella sua sentenza, la Corte ha constatato, anzitutto, che il trattamento ricevuto dal signor Grzelczyk costituisce una discriminazione operata sulla sola base della cittadinanza, poiché il solo ostacolo alla concessione del minimex era il fatto che egli non fosse un cittadino belga. «Nell'ambito di applicazione del Trattato», ha proseguito la Corte, «una siffatta discriminazione è in linea di principio vietata dall'art. [12 CE]. Nella specie, per valutare l'ambito di applicazione di tale articolo, questo deve essere letto in combinazione con le disposizioni del Trattato sulla cittadinanza dell'Unione» (punto 30). La Corte ha di seguito dichiarato che «lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza nazionale e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico» (punto 31).

Avendo enunciato tali principi, la Corte ha esaminato la giurisprudenza *Brown*, in base alla quale un aiuto concesso agli studenti per il loro mantenimento e per la loro formazione scolastica rimane al di fuori, in linea di principio, del campo d'applicazione del Trattato (sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Racc. pag. 3205). Essa ha stabilito che talune modifiche intervenute successivamente a tale giurisprudenza, in particolare l'introduzione nel Trattato CE della cittadinanza dell'Unione e l'inserimento di un capo dedicato all'istruzione da parte del Trattato di Maastricht, nonché l'adozione della direttiva 93/96/CEE³, non consentono più «di considerare che gli studenti, che sono cittadini dell'Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguirvi degli studi, vengono privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell'Unione» (punto 35). Essa ha poi esaminato la rilevanza di eventuali limiti e condizioni al diritto di soggiorno degli studenti stabiliti dalla direttiva 93/96, che è stata interpretata nel senso che lo Stato membro ospitante può considerare che uno studente, che ha fatto ricorso all'assistenza sociale, non soddisfi più i requisiti ai quali è subordinato il suo diritto di soggiorno e tale Stato può pertanto adottare misure per porre fine al permesso di soggiorno o per non rinnovarlo. Tuttavia, aggiunge la Corte, «siffatte misure non possono in alcun caso

² Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

³ Direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).

diventare la conseguenza automatica del ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante da parte di uno studente cittadino di un altro Stato membro» (punto 43).

Nella causa *Kaur*, citata, la Corte è stata chiamata a risolvere le questioni relative ai criteri pertinenti per determinare se una persona abbia la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi dell'art. 17 CE e alla portata delle dichiarazioni del 1972 e del 1982 riguardanti la nozione di cittadino di uno Stato membro. Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ricorda la sua giurisprudenza *Micheletti e a.* (sentenza 7 luglio 1992, causa C-369/90, Racc. pag. I-4239), secondo la quale «[l]a determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario» (punto 19). Quanto alla portata di tali dichiarazioni, la Corte considera che quella del 1972, che era stata fatta dal Regno Unito all'atto dell'adesione alle Comunità europee per chiarire le categorie di cittadini che dovevano essere considerati suoi cittadini ai sensi del diritto comunitario, deve essere presa in considerazione in quanto strumento d'interpretazione al fine di determinare il campo di applicazione *ratione personae* del Trattato. La dichiarazione del 1982 costituisce un mero adattamento della dichiarazione fatta nel 1972.

5.2. Nel *contenzioso riguardante la base giuridica*, metteremo in evidenza una causa riguardante la base giuridica per la conclusione di una convenzione internazionale e un'altra relativa alla base giuridica della direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Nella prima causa (sentenza 30 gennaio 2001, causa C-36/98, *Spagna/Consiglio*, Racc. pag. I-779), la Corte ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dal Regno di Spagna contro una decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio ⁴, adottata sulla base dell'art. 175, n. 1, CE. Secondo il ricorrente, la decisione avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sull'art. 175, n. 2, CE, il quale prevede che il Consiglio delibera all'unanimità, poiché essa approvava una convenzione in materia di gestione delle risorse idriche del bacino del Danubio.

La Corte ha confermato la scelta della base giuridica e respinto il ricorso. Essa ha determinato, anzitutto, i rispettivi ambiti di applicazione dell'art. 175, nn. 1 e 2, concludendo che la nozione di «gestione delle risorse idriche», di cui al n. 2, «non ricomprende tutte le misure che si riferiscono alle acque, ma considera solo le misure che riguardano la disciplina dell'utilizzazione delle acque e della loro gestione sotto il profilo quantitativo» (punto 55). In prosieguo, essa ricorda che, nel caso in cui l'atto persegua una duplice finalità o abbia una doppia componente, esso deve fondarsi sulla base richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. Da un esame approfondito della detta Convenzione internazionale, la Corte ha dedotto che la Convenzione «ha ad oggetto principale la protezione ed il miglioramento della qualità delle acque del bacino danubiano, ancorché disciplini parimenti, ma in modo accessorio, gli impieghi di tali acque e la loro gestione sotto il profilo quantitativo» (punto 74). Essa ha pertanto concluso che la base giuridica scelta dal Consiglio era corretta.

Nella seconda causa (sentenza 9 ottobre 2001, causa C-377/98, *Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio*, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Regno dei Paesi Bassi mirava ad ottenere l'annullamento della direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁵. Tale direttiva, adottata in base all'art. 95 CE, ha lo scopo di porre a carico

⁴ Decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/825/CE, relativa alla conclusione della Convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342, pag. 18).

⁵ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13).

degli Stati membri la protezione delle invenzioni biotecnologiche tramite il loro diritto nazionale dei brevetti. I Paesi Bassi hanno dedotto numerosi motivi, tra i quali la scelta, che asseriscono errata, dell'art. 95 CE quale base giuridica della direttiva, la violazione del principio di sussidiarietà e la violazione del diritto fondamentale al rispetto della dignità della persona umana.

Il ricorso è stato respinto. Per quanto riguarda il motivo relativo alla scelta errata della base giuridica, la Corte ha ricordato la sua precedente giurisprudenza, secondo cui l'art. 95 CE può essere utilizzato come fondamento giuridico qualora sia necessario prevenire l'insorgere di probabili futuri ostacoli agli scambi dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali (v. sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, *Germania/Parlamento e Consiglio*, Racc. pag. I-8419, punto 86). Essa ha considerato che tali condizioni fossero presenti nella fattispecie. Riguardo all'argomento secondo il quale la direttiva avrebbe dovuto fondarsi sugli artt. 157 CE e 163 CE, relativi, rispettivamente, alla politica industriale e alla politica della ricerca, la Corte ha osservato che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri «non costituisce uno scopo incidente o ausiliario della direttiva, bensì corrisponde alla sua stessa essenza» (punto 28). Pertanto, l'art. 95 CE costituiva il fondamento giuridico corretto. Quanto al motivo relativo al principio di sussidiarietà, la Corte ha statuito che l'obiettivo perseguito dalla direttiva non sarebbe stato raggiungibile con un'azione avviata a livello dei soli Stati membri. Tenuto conto degli effetti della protezione delle invenzioni biotecnologiche sul commercio intracomunitario, l'obiettivo poteva essere realizzato meglio a livello comunitario. La direttiva era, peraltro, sufficientemente motivata riguardo al principio di sussidiarietà.

Riguardo al motivo relativo ai diritti fondamentali, la Corte ha affermato che le spetta, «in sede di verifica della conformità degli atti delle istituzioni ai principi generali del diritto comunitario, di vigilare sul rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana ed all'integrità della persona» (punto 70). Essa ha ricordato inoltre le diverse disposizioni della direttiva, concludendo che quest'ultima delimita il diritto dei brevetti in modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano resti effettivamente indisponibile ed inalienabile e che venga così salvaguardata la dignità umana.

5.3. Per quanto riguarda la trasparenza e il principio dell'accesso ai documenti delle istituzioni, vogliamo segnalare la causa *Consiglio/Hautala* (sentenza 6 dicembre 2001, causa C-353/99 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), pronunciata a seguito di un ricorso proposto dal Consiglio contro la sentenza del Tribunale 19 luglio 1999, causa T-14/98, *Hautala/Consiglio* (Racc. pag. II-2489), che aveva annullato la decisione del Consiglio con cui si negava alla ricorrente l'accesso alla relazione del gruppo di lavoro «Esportazioni di armi convenzionali», in quanto la sua divulgazione avrebbe potuto nuocere all'interesse pubblico. La sentenza della Corte ha confermato tanto la soluzione fornita dal Tribunale quanto l'approccio da esso seguito, respingendo quindi tutti i motivi formulati dal Consiglio. Essa ha sottolineato che la decisione 93/731/CE⁶, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, trae origine nella dichiarazione n. 17 dell'atto finale del Trattato sull'Unione europea, relativa al diritto d'accesso all'informazione. La decisione pertanto riguarderebbe non solo l'accesso ai documenti in quanto tali, ma anche l'accesso agli elementi d'informazione contenuti in questi ultimi. Secondo la Corte, «il principio di proporzionalità obbliga anch'esso il Consiglio a prevedere l'accesso parziale ad un documento che contiene per il resto elementi d'informazione la cui divulgazione metterebbe in pericolo uno degli interessi tutelati dall'art. 4, n. 1, della decisione 93/731» (punto 27). Per decidere sull'impugnazione, la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla questione se il Tribunale si fosse ingiustamente basato sull'esistenza di un «principio del diritto all'informazione» (punto 31). La Corte ha basato il suo

⁶

Decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43).

ragionamento sulla mera interpretazione della decisione 93/731, alla luce del suo obiettivo e del principio di proporzionalità.

5.4. Nella causa *Ismeri Europa/Corte dei conti* (sentenza 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Racc. pag. I-5281), la società Ismeri Europa aveva presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 1999, causa T-277/97, *Ismeri Europa/Corte dei conti* (Racc. pag. II-1825), con la quale quest'ultimo aveva respinto il suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a seguito delle critiche formulate nei suoi confronti nella relazione speciale n. 1/96 della Corte dei conti ⁷. Nel suo ricorso la Ismeri Europa formulava sei motivi d'annullamento, tutti respinti dalla Corte, la quale ha confermato la sentenza del Tribunale.

Tra questi motivi, quello relativo alla violazione del *principio del contraddittorio* merita particolare attenzione. La Corte ha dichiarato che tale principio è un principio generale del diritto di cui essa assicura il rispetto e che si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un'istituzione comunitaria che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona. Sebbene l'adozione e la pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti non siano decisioni che incidono direttamente sui diritti delle persone in esse menzionate, esse possono avere per queste persone conseguenze tali che gli interessati devono essere messi in condizione di poter esprimere osservazioni sui punti delle dette relazioni che li riguardano nominativamente, prima che esse siano definitivamente adottate. La Corte ha tuttavia considerato che, nella fattispecie, risultava dalla flagrante e grave inosservanza delle regole di buona gestione che l'audizione della Ismeri Europa non avrebbe potuto far cambiare parere alla Corte dei conti sull'opportunità di indicare tale società nella sua relazione. La Corte ha del pari giudicato che circostanze particolari, quali la gravità dei fatti o il rischio di confusione pregiudizievole per gli interessi dei terzi, autorizzavano la Corte dei conti a indicare nominativamente, nelle sue relazioni, persone che non sono in linea di principio soggette al suo controllo, a condizione che tali persone beneficino del principio del contraddittorio. In un caso del genere spetta al giudice comunitario valutare se l'indicazione nominativa sia necessaria e proporzionata allo scopo perseguito con la pubblicazione della relazione.

6. La causa *PreussenElektra* (sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, Racc. pag. I-2099) si riferisce alla *libera circolazione delle merci*, pur presentando contemporaneamente un aspetto relativo agli aiuti concessi dagli Stati, che sarà trattato infra, nella sezione 10. Nella fattispecie, un tribunale tedesco si interrogava sulla compatibilità con il diritto comunitario di una legge tedesca che imponeva alle imprese di fornitura di energia elettrica l'obbligo di acquistare la corrente prodotta nella loro zona di fornitura da energie rinnovabili e di pagare un prezzo minimo fissato dalla legge. Il giudice nazionale richiedeva un'interpretazione pregiudiziale degli artt. 28 CE e 87 CE.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la Corte ha constatato anzitutto che la normativa tedesca costituiva, per lo meno potenzialmente, un ostacolo al commercio intracomunitario. Tuttavia, aggiungeva, «per valutare se un obbligo di acquisto di tal genere sia comunque compatibile con l'art. [28 CE], occorre tener conto dell'obiettivo della disciplina in oggetto e delle peculiarità del mercato dell'energia elettrica» (punto 72). L'obiettivo di tale normativa è la protezione dell'ambiente, ma anche la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché la conservazione delle specie vegetali. Inoltre, la Corte ha osservato che la natura dell'energia elettrica è tale che, una volta immessa nella rete di trasporto o di distribuzione, è difficile determinarne l'origine e in particolare la fonte di energia dalla quale è stata prodotta. Essa ha fatto anche riferimento ad una proposta di direttiva della

⁷

Relazione speciale della Corte dei conti 30 maggio 1996, n. 1/96, sui programmi MED (GU C 240, pag. 1).

Commissione, che aveva ritenuto che la realizzazione, in ciascuno Stato membro, di un sistema di certificati di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, che possano essere oggetto di reciproco riconoscimento, sia indispensabile per rendere affidabili e praticamente possibili gli scambi di tale tipo di energia. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che, «allo stato attuale del diritto comunitario relativo al mercato dell'energia elettrica», la normativa tedesca non era incompatibile con l'art. 28 CE (punto 81).

Nella causa *Gourmet International Products* (sentenza 8 marzo 2001, causa C-405/98, Racc. pag. I-1795), la Corte ha statuito che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci non ostano al divieto imposto dalla normativa svedese di inserire annunci pubblicitari a favore di bevande alcoliche nei periodici, a meno che non risulti che la tutela della sanità pubblica contro i danni causati dall'alcol possa essere garantita mediante provvedimenti che incidano in minor misura sul commercio intracomunitario. Essa doveva stabilire se fosse applicabile alla fattispecie la giurisprudenza *Keck e Mithouard* (sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. pag. I-6097). Secondo la Corte, affinché disposizioni nazionali che limitano o impediscono talune modalità di vendita esulino dalla sfera di applicazione dell'art. 28 CE, non debbono essere atte ad impedire l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da un altro Stato membro o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali. Essa ha considerato che, trattandosi di prodotti, come le bevande alcoliche, il cui consumo è legato sia a prassi sociali tradizionali sia ad abitudini e usi locali, il divieto di qualsiasi pubblicità diretta ai consumatori tramite annunci nella stampa è tale da ostacolare l'accesso al mercato per i prodotti originari di altri Stati membri più che per i prodotti nazionali. L'interpretazione data alle norme di libera prestazione dei servizi è del tutto analoga. Per concludere per l'esistenza di un ostacolo, la Corte prende in considerazione il carattere internazionale del mercato della pubblicità.

7. In materia di *libera prestazione di servizi*, occorre ricordare le cause *Vanbraekel e a. e Smits e Peerbooms* (sentenze 12 luglio 2001, rispettivamente, nelle cause C-368/99 e C-157/99, Racc. pag. I-5363 e pag. I-5473). Tali cause si inseriscono nella scia delle sentenze *Decker* (sentenza 28 aprile 1998, causa C-120/95, Racc. pag. I-1831) e *Kohll* (sentenza 28 aprile 1998, causa C-158/96, Racc. pag. I-1931), nelle quali la Corte aveva precisato l'effetto delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi per il rimborso, da parte dei regimi nazionali di previdenza sociale, delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro.

Nella causa *Vanbraekel e a.* una cittadina belga aveva richiesto alla propria cassa malattia un'autorizzazione per subire un intervento chirurgico in Francia. Tale autorizzazione le era stata in un primo tempo rifiutata, ma il giudice belga aveva successivamente condannato la cassa malattia a rimborsarle le spese di cui trattasi. Si poneva pertanto la questione se tale rimborso dovesse essere effettuato secondo il regime francese o il regime belga e se un limite all'importo del rimborso fosse compatibile con il regolamento (CEE) n. 1408/71⁸. La questione si poneva anche dal punto di vista dell'art. 49 CE (libera prestazione dei servizi).

La Corte ha anzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, devono trovare applicazione le modalità di presa a carico previste dalla normativa dello Stato membro in cui le cure sono prestate, con l'obbligo per l'istituzione competente di rimborsare successivamente l'istituzione del luogo di dimora alle condizioni previste dal regolamento n.

⁸

Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

1408/71. Essendo il prontuario belga più vantaggioso di quello in vigore in Francia, la Corte ha poi ricordato che il regolamento non ha l'effetto di impedire né di prescrivere un rimborso complementare quando il regime dello Stato di iscrizione è più vantaggioso (principio che discende dalla sentenza *Kohll*, citata, punto 27). Essa ha basato infine la propria analisi sulle disposizioni che disciplinano la libera prestazione dei servizi. In tale contesto, la Corte ha affermato che una normativa nazionale che non garantisce al suo iscritto, che è stato autorizzato a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero in un altro Stato membro, un livello di presa a carico analogo a quello di cui essa avrebbe beneficiato se fosse stato ricoverato nello Stato membro di iscrizione costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Tale ostacolo non è giustificato da motivi imperativi di interesse generale connessi all'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, all'obiettivo di conservare un servizio medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti o ancora alla necessità di conservare un sistema sanitario o una competenza medica nel territorio nazionale.

Nella causa *Smits e Peerbooms*, due cittadini olandesi, che avevano ricevuto cure mediche all'estero, avevano chiesto il rimborso di tali spese mediche alle loro rispettive casse malattia, nell'ambito del sistema previdenziale vigente nei Paesi Bassi. Il rimborso era stato loro negato in applicazione della normativa olandese in materia di previdenza sociale, in quanto un trattamento soddisfacente e adeguato era disponibile nei Paesi Bassi, il trattamento clinico specialistico fornito all'estero non comportava alcun vantaggio supplementare, nessuna necessità sanitaria giustificava il trattamento e, tenuto conto della natura sperimentale della terapia e dell'assenza di prove scientifiche della sua efficacia, essa non era considerata usuale negli ambienti professionali interessati.

La Corte ha anzitutto dichiarato che le prestazioni ospedaliere costituiscono servizi ai sensi dell'art. 49 CE. Una normativa che subordini il rimborso delle spese al conseguimento di un'autorizzazione previa e che preveda che un'autorizzazione del genere debba essere negata in talune condizioni costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda la possibile giustificazione di tale ostacolo, la Corte ha esaminato gli stessi motivi esaminati nella sentenza *Vanbraekel e a.* Il requisito di una previa autorizzazione per avere accesso a prestazioni ospedaliere offerte in un altro Stato membro è inizialmente considerato una misura «al contempo necessaria e ragionevole» (punto 80) per assicurare la pianificazione e l'accessibilità delle cure ospedaliere nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, le condizioni poste dalla normativa olandese per ottenere un'autorizzazione sono state giudicate compatibili con il diritto comunitario solo qualora il requisito relativo al carattere «usuale» del trattamento sia interpretato in riferimento alla scienza medica internazionale. Inoltre, l'autorizzazione non può essere rifiutata a motivo di una mancanza di necessità medica solo qualora un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia possa essere tempestivamente ottenuto presso un istituto che abbia concluso una convenzione con la cassa malattia di cui fa parte l'assicurato.

8. In materia di *diritto di stabilimento*, occorre segnalare la causa *Metallgesellschaft e a.* (sentenza 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727). In tale causa la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della libertà di stabilimento riguardo alla normativa del Regno Unito. Tale normativa accorda alle società stabilite nel territorio britannico la possibilità di beneficiare di un regime fiscale che consente loro di pagare i dividendi alla loro capogruppo senza essere tenute al pagamento anticipato dell'imposta sulle società quando anche la società capogruppo sia stabilita nel detto Stato membro, ma nega loro tale possibilità quando la capogruppo abbia sede in un altro Stato membro. La Corte ha dichiarato che l'art. 43 CE osta a una simile normativa, che non può essere giustificata da ragioni di interesse generale. Il diritto comunitario prescrive inoltre che le società controllate con sede nel detto Stato e le loro società capogruppo non aventi ivi sede dispongano di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il rimborso o il risarcimento delle perdite da esse

sofferte in seguito al pagamento anticipato dell'imposta da parte delle controllate. Secondo una giurisprudenza consolidata, le norme relative a tale mezzo di ricorso non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario. La Corte ha del pari statuito che il diritto comunitario osta a che un giudice nazionale respinga o riduca una domanda ad esso proposta da una società controllata con sede nello Stato interessato e dalla relativa capogruppo, avente sede altrove, al fine di ottenere il rimborso o il risarcimento delle perdite finanziarie subite dalle medesime a causa del versamento anticipato dell'imposta sulle società, eseguito dalla controllata, per il solo motivo che le società interessate non hanno utilizzato i mezzi di ricorso a loro disposizione per contestare le decisioni dell'amministrazione fiscale, quando la normativa nazionale negava il beneficio del detto regime d'imposizione alle controllate stabilite nello Stato interessato e alle loro società capogruppo stabilite altrove.

Nella sentenza *Mac Quen e a.* (1° febbraio 2001, causa C-108/96, Racc. pag. I-837), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 43 CE riguardo ad un'interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale che aveva l'effetto di vietare agli ottici di effettuare taluni esami oculistici. Essa ha considerato che l'art. 43 CE non osta, in linea di principio, ad un divieto del genere, che sarebbe giustificato da motivi connessi alla tutela della salute pubblica.

9. In materia di *diritto della concorrenza*, taluni sviluppi giurisprudenziali si sono avuti a seguito di *domande di pronuncia pregiudiziale* (9.1), altri a seguito di ricorsi diretti o a ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado (9.2).

9.1. La causa *Courage e Crehan* (sentenza 20 settembre 2001, causa C-453/99, Racc. pag. I-6297) riguarda la questione se una parte di un contratto contrario alle regole all'art. 81 CE possa dedurre la violazione di tale disposizione dinanzi ad un giudice nazionale al fine di ottenere il risarcimento di un danno derivante dalla clausola contrattuale in contrasto con le regole della concorrenza.

La Corte si è basata nella sua sentenza sulla giurisprudenza relativa alla natura e alla portata del diritto comunitario, ricordando le cause *Van Gend & Loos* (sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Racc. pag. 1), *Costa* (sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Racc. pag. 1127), e *Francoovich e a.* (sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Racc. pag. I-5357), nonché sulla considerazione secondo la quale l'art. 81 CE è «una disposizione fondamentale indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno» (punto 20).

Dalla natura dell'ordinamento giuridico comunitario, dalla posizione particolarmente importante delle regole della concorrenza in tale ordinamento e da altre considerazioni più specifiche la Corte ha dedotto che «qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la violazione dell'art. [81, n. 1, CE], anche qualora sia parte di un contratto che può restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi di tale disposizione» (punto 24). Tale diritto implica, in particolare, quello di chiedere il risarcimento del danno causato. La possibilità per una parte di un contratto contrario all'art. 81, n. 1, CE, di proporre un'azione di risarcimento dei danni non può quindi essere esclusa a priori. Essa rafforza, inoltre, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulate, che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza. Nondimeno, qualora fosse accertato che la parte che deduce la violazione dell'art. 81 CE ha una responsabilità significativa nella distorsione della concorrenza, il diritto comunitario non osterebbe ad una norma di diritto nazionale che le neghi di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere un risarcimento danni.

Nella causa *Ambulanz Glöckner* (sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha interpretato gli artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE. Le questioni pregiudiziali erano state poste nell'ambito di una controversia tra un'impresa e un organo amministrativo riguardo al diniego di rinnovo di un'autorizzazione a fornire servizi di trasporto di malati in ambulanza. Il giudice di rinvio si chiedeva se ragioni connesse all'espletamento di un compito d'interesse economico generale fossero sufficienti a giustificare l'esclusione di qualsiasi concorrenza per questo tipo di prestazioni.

La Corte ha anzitutto constatato che la normativa tedesca conferisce alle organizzazioni sanitarie un diritto esclusivo o speciale ai sensi dell'art. 86, n. 1, CE, che è pertanto applicabile nella fattispecie. Per quanto riguarda l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 82 CE, la Corte constata, nell'ambito dell'analisi del mercato pertinente, che il servizio del trasporto di malati è un servizio distinto dal quello del trasporto d'urgenza e che il Land Renania-Palatinato (Germania) costituisce una parte sostanziale del mercato comune, tenuto conto della sua superficie e della sua popolazione. Essa tuttavia rimette al giudice di rinvio la determinazione dell'estensione geografica del mercato e dell'esistenza di una posizione dominante. Secondo la Corte, vi sarebbe abuso di posizione dominante in quanto la normativa di tale Land riserva a talune organizzazioni sanitarie un'attività ausiliaria di trasporto che potrebbe essere esercitata da un operatore indipendente. La Corte conclude infine che una siffatta legislazione è giustificata alla luce dell'art. 86, n. 2, CE purché non osti al rilascio di un'autorizzazione ad operatori indipendenti nel caso in cui le organizzazioni sanitarie autorizzate non siano in grado di soddisfare la domanda esistente nel settore dei servizi di trasporto medico.

9.2. Per quanto riguarda i *ricorsi diretti* e i *ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado*, sono da sottolineare due sentenze, una in materia di traffico aereo, l'altra riguardante la nozione di diritto comunitario nell'ambito del regolamento n. 17⁹, relativo alle regole di concorrenza.

Nella causa *Portogallo/Commissione* (sentenza 29 marzo 2001, causa C-163/99, Racc. pag. I-2613), la Corte ha respinto il ricorso d'annullamento proposto dalla Repubblica portoghese contro una decisione della Commissione riguardante un procedimento d'applicazione dell'art. 86 CE¹⁰. Con la decisione impugnata la Commissione aveva considerato che il sistema di riduzione delle tasse di atterraggio e di modulazione di tali tasse in base all'origine del volo previsto dalla normativa portoghese fosse incompatibile con il combinato disposto degli artt. 86, n. 1, CE, e 82 CE. La Repubblica portoghese aveva dedotto, tra altri motivi, la violazione del principio di proporzionalità. La Corte ha affermato, tuttavia, che la decisione non era sproporzionata, tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell'ambito dell'art. 86, n. 3, CE. La Repubblica portoghese sosteneva inoltre che non si fosse avuto abuso di posizione dominante in relazione alle riduzioni concesse in funzione del numero di atterraggi. La Corte ha tuttavia osservato che il sistema delle riduzioni appariva più favorevole a talune compagnie aeree, nella fattispecie alle compagnie aeree nazionali.

Nelle cause *IECC/Commissione* (sentenze 17 maggio 2001, cause C-449/99 e C-450/99, rispettivamente, Racc. pagg. I-3875 e I-3947) la Corte ha respinto due ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in materia di concorrenza. Uno dei motivi dedotti in

⁹ Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

¹⁰ Decisione della Commissione 10 febbraio 1999, 1999/199/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE) (Caso IV/35.703 Aeroporti portoghesi) (GU L 69, pag. 31).

tale occasione è meritevole di particolare attenzione. La ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto per quanto riguarda la portata, la definizione e l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 17¹¹ e della nozione giuridica di interesse comunitario.

La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado. A suo parere, nell'ambito della politica della concorrenza, la Commissione ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad essa presentate. Essa dispone a tal fine di un potere discrezionale. Tale potere discrezionale non dipende dal carattere più o meno avanzato dell'istruzione di una pratica, che è solo una delle circostanze che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione. La Corte ha tuttavia constatato che il Tribunale non ha affatto sancito un potere discrezionale *illimitato* della Commissione, poiché ha insistito sull'esistenza e sulla portata del sindacato di legittimità di una decisione di rigetto di una denuncia. Secondo la Corte, la Commissione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, deve prendere in considerazione tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti al fine di decidere il seguito da dare ad una denuncia e, in particolare, quelli esposti dal denunciante. Essa considera che non sia opportuno né limitare il numero dei criteri di valutazione né imporre alla Commissione il ricorso esclusivo a determinati criteri.

10. Nell'ambito degli *aiuti concessi dagli Stati*, le cause più importanti riguardavano la nozione di «risorse statali», i poteri della Commissione nell'ambito del procedimento di controllo e il rapporto tra gli aiuti di Stato e gli obblighi di fornitura di pubblico servizio imposti alle imprese da una normativa statale.

Il contesto fattuale della causa *PreussenElektra*, citata, è stato ricordato nella sezione 6 del presente testo. Riguardo agli aiuti di Stato, la questione principale era se una normativa come la normativa tedesca poteva essere qualificata come aiuto di Stato. La nozione di aiuto di Stato è stata definita dalla Corte come «i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali». Infatti, prosegue la Corte, «la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli “aiuti concessi dagli Stati” e gli aiuti concessi “mediante risorse statali” non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati» (punto 58). Nella fattispecie, ha constatato la Corte, l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica. Non si trattava pertanto di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE. La Corte ha anche respinto l'argomento in subordine della Commissione, secondo cui la conservazione dell'effetto utile delle regole sugli aiuti di Stato, lette congiuntamente all'art. 10 CE, esigerebbe che la nozione di aiuto statale fosse interpretata in modo da comprendere anche misure di sostegno decise dallo Stato ma finanziate da imprese private. La Corte ha considerato che gli articoli del Trattato in materia di aiuti di Stato riguardano direttamente misure adottate dagli Stati membri. L'art. 10 CE non può servire ad estendere il campo di applicazione dell'art. 87 CE a comportamenti statali che non vi sono compresi.

Nella causa *Italia/Commissione* (sentenza 9 ottobre 2001, causa C-400/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Repubblica italiana aveva domandato l'annullamento di una decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, nella parte in cui tale decisione statuiva sulla sospensione dell'aiuto di cui trattasi. Con atto separato la Commissione aveva domandato alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile. Essa sosteneva

11

Citato alla nota 9.

che la sospensione dell'aiuto emanava direttamente dall'art. 88 CE piuttosto che dalla sua decisione. Tale decisione di avviare il procedimento sarebbe unicamente un atto preparatorio e pertanto non sarebbe impugnabile con ricorso di annullamento.

Nella sentenza la Corte ha respinto l'eccezione di irricevibilità avanzata dalla Commissione. Essa ha sottolineato le differenze tra i regimi giuridici applicabili agli aiuti esistenti e quelli applicabili agli aiuti nuovi. Per quanto riguarda un aiuto in corso di esecuzione che continua ad essere erogato e che lo Stato membro considera come un aiuto esistente, la qualificazione contraria di aiuto nuovo adottata, anche solo provvisoriamente, dalla Commissione nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE nei confronti di tale aiuto comporta effetti giuridici autonomi. Il fatto che, diversamente da un'ingiunzione di sospensione rivolta allo Stato membro, le conseguenze della decisione vadano trattate direttamente dallo Stato membro interessato e, eventualmente, dagli operatori economici non incide sulla portata di tali effetti giuridici. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso ricevibile. Essa ha anche riconosciuto la ricevibilità del ricorso, per analoghi motivi, riguardo alle misure in merito alle quali il governo italiano si era pronunciato nel senso che esse non costituissero aiuti e di cui la decisione impugnata aveva nondimeno ordinato la sospensione.

La causa *Ferring* (sentenza 22 novembre 2001, causa C-53/00, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava il rapporto tra le regole relative agli aiuti di Stato e gli obblighi di fornitura di servizio pubblico imposti alle imprese da una normativa statale. Nella fattispecie, la società francese Ferring aveva chiesto il rimborso di un contributo che essa aveva dovuto versare all'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a titolo di contributo sulla vendita diretta di medicinali. La Ferring sosteneva che l'imposizione di tale contributo sulle sole vendite dei laboratori farmaceutici rappresentava un aiuto di Stato accordato ai grossisti distributori in violazione dell'obbligo di notifica preventiva di cui all'art. 88, n. 3, CE.

Per quanto riguarda la questione della qualificazione d'aiuto della misura di cui trattasi, la Corte ha ricordato che l'esistenza di un vantaggio ai sensi dell'art. 87 CE non può essere automaticamente dedotta da una differenza di trattamento tra le imprese interessate. Infatti, un siffatto vantaggio manca qualora la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni attinenti alla logica del sistema. Essa ha quindi dichiarato che il regime fiscale considerato configura un aiuto statale ai grossisti distributori solo qualora il vantaggio che essi traggono dal non assoggettamento a tale contributo ecceda i costi aggiuntivi che sostengono per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla normativa nazionale. La Corte ha poi esaminato la rilevanza dell'art. 86, n. 2, CE, nel caso in cui il contributo costituisse un aiuto statale. Essa ha osservato che qualora i grossisti distributori traessero dal non assoggettamento al contributo un vantaggio che ecceda i costi aggiuntivi loro imposti, tale vantaggio, per la parte che eccede tali costi aggiuntivi, non può essere considerato necessario per consentire a tali operatori di adempiere la loro specifica missione ai sensi di tale disposizione.

11. In materia di *armonizzazione delle legislazioni*, citeremo cause riguardanti il *diritto dei marchi*, relative tanto alla direttiva in materia di marchi (11.1) quanto al regolamento sul marchio comunitario (11.2). Vanno anche segnalate una causa sul diritto degli appalti (11.3) e una in materia di responsabilità per prodotti difettosi (11.4).

11.1. La causa *Merz & Krell* (sentenza 4 ottobre 2001, causa C-517/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3 della direttiva 89/104/CEE in materia di marchi ¹². Nella fattispecie, la Merz & Krell aveva presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo Bravo per materiale

¹²

Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

utilizzato per scrivere. Tale domanda era stata respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt per il motivo che la parola «bravo» è una semplice espressione di elogio sprovvista di qualsiasi carattere distintivo. Il giudice nazionale aveva sottoposto una questione pregiudiziale, suddivisa in due parti, relativa all'interpretazione della direttiva 89/104.

Riguardo alla prima parte di tale questione, la Corte, alla luce degli obiettivi della direttiva, ha considerato che «un tale segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo, condizione della sua registrazione. Orbene, l'esistenza di un potere di differenziazione risultante dall'uso di un segno può constatarsi solo in rapporto ai prodotti e ai servizi che portano tale segno» (punto 30). La Corte ha pertanto dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva va interpretato nel senso che «osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione» (punto 31).

La seconda parte della questione era diretta a sapere se l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva 89/104 osti alla registrazione di un marchio unicamente quando i segni o le indicazioni sono slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti all'acquisto, benché non descrivano le qualità o le caratteristiche di detti prodotti e servizi. La Corte ha stabilito che, nel caso in cui i segni o le indicazioni in questione siano divenuti di uso comune, poco importa che essi siano utilizzati in quanto slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare detti prodotti o servizi. Tuttavia la registrazione di un marchio non è esclusa solo per questo fatto. La Corte ha rimesso al giudice nazionale il compito di stabilire se tali segni o indicazioni siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di detto marchio.

Nella causa *Zino Davidoff e Levi Strauss* (sentenza 20 novembre 2001, cause da C-414/99 a C-416/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) la Corte ha chiarito l'interpretazione da dare alla direttiva 89/104¹³ in relazione all'esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa con riguardo alla messa in commercio nel Regno Unito di prodotti precedentemente immessi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo SEE). L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104 dispone che il diritto conferito dal marchio di impresa «non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».

La Corte ha fornito alcune precisazioni tra le quali occorre ricordare le seguenti. Anzitutto il consenso a una messa in commercio *può anche essere tacito*, quando è desumibile da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori del SEE le quali esprimano con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un'immissione in commercio all'interno del SEE. Tuttavia, in applicazione di tale criterio, il consenso non può risultare da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, della sua opposizione a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti né da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno del SEE, e neppure dai tratti caratteristici della legge applicabile al contratto col quale è stata trasferita la proprietà dei prodotti contrassegnati dal marchio.

11.2. Nella sentenza *Procter & Gamble/UAMI* (sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Racc. pag. I-6251), relativa al regolamento (CE) n. 40/94¹⁴, nell'ambito di un

¹³ Citata nella nota precedente.

¹⁴ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, la Corte ha annullato la sentenza impugnata 8 luglio 1999, causa T-163/98, *Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY)* (Racc. pag. II-2383), e la decisione dell'UAMI, confermata dal Tribunale, di rifiutare la registrazione come marchio comunitario del sintagma Baby-dry per pannolini monouso di carta o cellulosa e pannolini di tessuto. La Corte ha in sostanza considerato che «lo scopo del divieto di registrazione come marchio di segni o di indicazioni esclusivamente descrittivi è (...) di evitare che siano registrati come marchi segni o indicazioni che, data la loro identità con le modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o di loro caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione dell'impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere distintivo presupposto da tale funzione» (punto 37). La Corte ha proseguito enunciando che «[p]er quanto riguarda i marchi composti da parole (...) un eventuale carattere descrittivo dev'essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per l'insieme che essi compongono. Ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio» (punto 40). L'applicazione di tali principi alla fattispecie ha condotto la Corte a considerare che non si può ritenere che termini quali Baby-dry presentino, insieme, un carattere descrittivo; essi sono frutto al contrario di un'invenzione lessicale che permette al marchio così formato di svolgere una funzione distintiva e non possono costituire oggetto di un rifiuto di registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

11.3. Per quanto riguarda il *diritto degli appalti pubblici*, va brevemente sottolineata la causa *Ordine degli Architetti e a.* (sentenza 12 luglio 2001, causa C-399/98, Racc. pag. I-5409). Tale sentenza riguardava l'interpretazione della direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori¹⁵. La Corte ha dichiarato che tale direttiva osta ad una normativa nazionale che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha considerato che la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa italiana in materia urbanistica costituisce un «appalto pubblico di lavori» ai sensi della direttiva. Nella fattispecie, infatti, sussistevano congiuntamente gli elementi per concludere per l'esistenza di un appalto pubblico di lavori (amministrazione aggiudicatrice, esecuzione di lavori o realizzazione di un'opera, esistenza di un contratto scritto a titolo oneroso, qualità di imprenditore dell'offerente). Nei punti 57-97 della detta sentenza, la Corte ha provveduto a chiarire tali elementi della nozione di appalto pubblico. La constatazione dell'esistenza di un appalto pubblico di lavori implica che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di rispettare le procedure previste dalla direttiva ogni volta che intende attribuire un appalto rispondente a tali caratteristiche. Tuttavia l'effetto utile della direttiva risulterebbe ugualmente garantito qualora la normativa nazionale conferisse all'amministrazione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della concessione a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva.

¹⁵

Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 1999, pag. 54).

11.4. Nella causa *Veedfald* (sentenza 10 maggio 2001, causa C-203/99, Racc. pag. I-3569), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della direttiva 85/374/CEE¹⁶, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si trattava, in particolare, di precisare i presupposti per l'esenzione dalla responsabilità prevista all'art. 7 della detta direttiva. Nella fattispecie, il signor Veedfald doveva subire un'operazione di trapianto di rene. Dopo l'espianto dal donatore, tale rene veniva preparato per il trapianto tramite irrorazione con un liquido. A causa di un difetto di tale liquido un'arteriola del rene si ostruiva nel corso dell'irrorazione rendendolo inutilizzabile per qualsiasi trapianto. La Corte ha dichiarato che l'art. 7 era applicabile nella fattispecie: infatti, un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto ed il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione. Essa ha anche affermato che l'esenzione dalla responsabilità per insussistenza di un'attività a scopo economico non si applica al caso di un prodotto difettoso fabbricato ed usato nell'ambito di una prestazione medica, anche se quest'ultima è interamente finanziata con fondi pubblici e se il paziente non deve versare alcun corrispettivo.

12. Per quanto riguarda il *diritto sociale comunitario*, vanno segnalate una causa riguardante la parità di trattamento tra gli uomini e le donne (12.1), quattro cause in materia di previdenza sociale (12.2) e due cause riguardanti l'interpretazione di due direttive a carattere sociale (12.3).

12.1. La causa *Griesmar* (sentenza 29 novembre 2001, causa C-366/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava l'interpretazione dell'art. 141 CE, relativo alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne, in relazione alla normativa francese in materia di pensioni di vecchiaia civili e militari, che riservava ai dipendenti pubblici di sesso femminile una maggiorazione per ciascuno dei figli.

Nella prima parte della sua sentenza, la Corte ha applicato criteri enunciati nella sua giurisprudenza *Beune* (sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, Racc. pag. I-4471) per stabilire se il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici costituisca una retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE. Secondo tale sentenza, soltanto il criterio relativo alla considerazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il *criterio dell'impiego*, può avere carattere determinante. La Corte ha concluso per l'applicabilità dell'art. 141 CE poiché la pensione soddisfa il criterio dell'impiego in quanto essa è «direttamente in funzione della durata del servizio prestato e (...) il suo importo è calcolato sulla base dello stipendio percepito dall'interessato nel corso degli ultimi sei mesi di attività».

Nella seconda parte della sua sentenza la Corte ha constatato che sussiste una differenza di trattamento basata sul sesso. La maggiorazione, secondo la Corte, è connessa all'educazione dei figli. Al riguardo la Corte rileva che «le situazioni di un dipendente pubblico di sesso maschile e di un dipendente pubblico di sesso femminile possono essere paragonabili per quanto attiene all'educazione dei figli» (punto 56). Orbene, il regime francese non consente ad un dipendente pubblico di sesso maschile di reclamare la maggiorazione anche ove sia in grado di provare di aver effettivamente preso a carico l'educazione dei propri figli. Tale regime introduce una disparità di trattamento in base al sesso che non può essere giustificata in base all'art. 6, n. 3, dell'accordo sulla politica sociale, disposizione che consente agli Stati membri di aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano di parità rispetto all'uomo. Tale maggiorazione, infatti, si limita a concedere ai dipendenti pubblici di sesso femminile che

¹⁶

Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).

abbiano la qualità di madre una maggiorazione di anzianità al momento dell'andata in quiescenza, senza porre rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera.

12.2. La causa *Jauch* (sentenza 8 marzo 2001, causa C-215/99, Racc. pag. I-1901) riguardava un lavoratore frontaliero, nella fattispecie un cittadino tedesco che aveva lavorato in Austria. La controversia verteva sulla questione se l'assegno di assistenza da quegli richiesto costituisse una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71¹⁷, la cui concessione può essere subordinata dagli Stati membri al requisito della residenza. L'assegno di assistenza compariva nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, che è oggetto dell'allegato II bis del medesimo regolamento. Il governo austriaco sosteneva che tale iscrizione era sufficiente per qualificare la prestazione di cui trattasi come prestazione speciale a carattere non contributivo. Dinanzi a questi argomenti, la Corte ha ricordato che il regolamento n. 1408/71 è stato adottato per l'attuazione dell'art. 42 CE e va interpretato alla luce dell'obiettivo di tale articolo che è quello di istituire una libertà di circolazione dei lavoratori migranti il più possibile completa. Tale libertà di circolazione non sarebbe raggiunta se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del loro diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali che costituiscono la contropartita di contributi da essi versati. Pertanto le disposizioni di deroga al principio della esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale vanno interpretate restrittivamente. Secondo la Corte, ciò implica che, oltre alla loro iscrizione nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, tali prestazioni devono presentare allo stesso tempo un carattere speciale e non contributivo.

La questione se la prestazione di cui trattasi potesse essere considerata speciale era stata già risolta nella sentenza *Molenaar* (sentenza 5 marzo 1998, causa C-160/96, Molenaar, Racc. pag. I-843), nel senso che essa costituisce una prestazione di malattia. L'assegno presentava inoltre un carattere contributivo, dal momento che esisteva un nesso indiretto tra l'assegno di assistenza e i contributi dell'assicurazione contro il rischio di malattie. La Corte ha perciò dichiarato che tale assegno deve essere erogato indipendentemente dallo Stato membro nel quale risieda la persona non autonoma che risponda a tutte le altre condizioni per beneficiarne.

Nella causa *Fahmi e Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado* (sentenza 20 marzo 2001, causa C-33/99, Racc. pag. I-2415), la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 39 CE e 43 CE, del regolamento n. 1408/71¹⁸, del regolamento n. 1612/68¹⁹ e dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco²⁰. Nella fattispecie il signor Fahmi, cittadino marocchino, e la signora Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, cittadina spagnola, avevano lavorato nei Paesi Bassi. Dopo che per entrambi era sopravvenuta un'incapacità lavorativa, essi ritornavano a vivere in Marocco e, rispettivamente, in Spagna, conservando il beneficio di un'indennità per incapacità lavorativa. Tale indennità assicurava loro anche il beneficio degli assegni per i figli a carico.

¹⁷ Citato alla nota 8, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).

¹⁸ Citato alla nota 8, nella versione modificata ed aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2201 (GU L 230 pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 124 (GU L 136, pag. 1).

¹⁹ Citato alla nota 2.

²⁰ Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1).

La concessione di tali indennità tuttavia veniva loro negata, per il fatto che i rispettivi figli avevano già raggiunto l'età di 18 anni, a seguito della decisione del legislatore olandese di sopprimere progressivamente tali indennità a partire da quell'età e di sostituirle con un finanziamento degli studi versato direttamente agli studenti. Nelle questioni sottoposte alla Corte il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se le norme applicabili rispettivamente al signor Fahmi e alla signora Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ostassero a tale rifiuto.

La Corte ha constatato, in primo luogo, che né l'accordo di cooperazione CEE-Marocco né le norme comunitarie invocate ostano ad un provvedimento nazionale di soppressione progressiva dell'indennità per figli a carico studenti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, qualora, come avveniva nella normativa di cui trattavasi nella causa principale, tale abrogazione venga effettuata senza discriminazione basata sulla cittadinanza. Riguardo alla cittadina spagnola, la Corte ha interpretato il regolamento nel senso che il titolare di una pensione dovuta ai sensi della normativa di un solo Stato membro, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non può avvalersi del regolamento n. 1408/71 per ottenere il beneficio del finanziamento degli studi a carico dello Stato dal quale percepisce la pensione. La stessa conclusione si impone riguardo al regolamento n. 1612/68 e all'art. 39 CE. Per quanto riguarda quest'ultima disposizione, la Corte ha considerato che, per un lavoratore che abbia cessato di essere attivo e sia rientrato nel proprio Stato membro di origine dove risiedono pure i suoi figli, le condizioni alle quali è subordinata la concessione del finanziamento degli studi non sono atte a frapporre ostacoli al diritto di libera circolazione di cui tale lavoratore fruisce ai sensi dell'art. 39 CE. Riguardo al lavoratore marocchino, la Corte ha concluso che, qualora i figli a carico non risiedano nella Comunità, risulta dalla formulazione dell'art. 41, nn. 1 e 3, dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco, che prevede il requisito della residenza, che né il lavoratore stesso né i suoi figli possono avvalersi della norma di tale accordo, che sancisce il principio di divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza per il finanziamento degli studi di cui alla causa principale.

Nella causa *Leclere e Deaconescu* (sentenza 31 maggio 2001, causa C-43/99, Racc. pag. I-4265), il signor Leclere, lavoratore frontaliero con cittadinanza belga, e la moglie erano opposti ad un'istituzione lussemburghese che negava loro il beneficio degli assegni lussemburghesi di maternità, di nascita e per l'educazione per il fatto che i richiedenti non risiedevano in Lussemburgo. Il giudice nazionale aveva sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali riguardo all'interpretazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1408/71 ²¹ e del regolamento n. 1612/68 ²². Aveva inoltre sollevato la questione della compatibilità di taluni articoli e allegati del regolamento n. 1408/71 con gli artt. 39 CE e 42 CE.

Le questioni di validità riguardavano la compatibilità con il Trattato delle disposizioni che consentono l'imposizione di un requisito di residenza per la concessione degli assegni lussemburghesi di nascita e di maternità. La Corte ha anzitutto dichiarato che, considerato l'ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per attuare gli artt. 39 CE e 42 CE, l'esclusione degli assegni di nascita dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 non viola tali disposizioni. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, tale esclusione non produce l'effetto di dispensare gli Stati membri dal rispetto delle altre norme di diritto comunitario, in particolare il regolamento n. 1612/68. Per contro, per quanto riguarda l'assegno di maternità, la Corte ha stabilito che la sua inclusione nel regime di deroghe previsto dall'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, relativo alle prestazioni speciali a carattere non contributivo pagate esclusivamente nello Stato di residenza, era in contrasto con gli artt. 39 CE e 42 CE, in quanto tale assegno non costituiva una siffatta prestazione speciale a carattere non contributivo.

²¹ Citato alla nota 17.

²² Citato alla nota 2.

In merito all'assegno per l'educazione, la Corte ha dichiarato che esso non rientra tra gli assegni familiari che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, devono essere versati ai titolari di pensioni indipendentemente dallo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono, poiché l'ammontare di tale assegno è fissato indipendentemente dal numero di figli allevati nello stesso nucleo familiare ed esso non corrisponde quindi alla definizione di «assegni familiari» data da tale regolamento. La Corte ha inoltre stabilito che il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 e beneficia dei diritti concementi tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata. Tale interpretazione risulta dal fatto che l'art. 39 CE e il regolamento n. 1612/68 proteggono l'ex lavoratore da ogni discriminazione che pregiudichi i diritti acquisiti in occasione del passato rapporto di lavoro, ma egli, non essendo più impegnato in un rapporto di lavoro, non può acquisire nuovi diritti privi di legami con la sua attività professionale passata.

La causa *Khalil e a.* (sentenza 11 ottobre 2001, cause riunite da C-95/99 a C-98/99 e C-180/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava i diritti di alcuni apolidi e profughi, ovvero dei loro coniugi, agli assegni familiari per i figli a carico e per l'educazione in Germania. Per un certo periodo il governo tedesco aveva limitato la concessione degli assegni familiari soltanto agli stranieri in possesso di una carta o di un permesso di soggiorno, cosicché gli apolidi e i profughi erano stati privati del beneficio degli assegni familiari. Essi invocavano dinanzi al giudice tedesco gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71²³. In tale contesto il Bundessozialgericht (Germania) ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali di diritto comunitario. Con la sua prima questione il giudice comunitario chiedeva se il regolamento n. 1408/71 fosse applicabile agli apolidi e ai profughi qualora essi non avessero diritto alla libera circolazione. In caso di risposta affermativa il giudice di rinvio chiedeva alla Corte se tale regolamento restasse applicabile anche nel caso in cui gli apolidi e i profughi di cui trattasi fossero immigrati direttamente da uno Stato terzo e non fossero migrati all'interno della Comunità.

La Corte ha considerato che nella prima questione era posta in dubbio la validità dell'inclusione degli apolidi e dei rifugiati nell'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento n. 1408/71. Essa ha ricordato che occorre valutare tale questione alla data in cui essi sono stati inclusi nel regolamento, vale a dire il 1971, epoca nella quale il fondamento giuridico era costituito dall'art. 7 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e dall'art. 51 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE). Esaminando il contesto internazionale all'epoca della detta inclusione, la Corte ha constatato che gli Stati membri si erano impegnati a livello internazionale a consentire che gli apolidi ed i profughi avessero accesso ai benefici della previdenza sociale alle condizioni previste per i cittadini di altri Stati. L'inclusione degli apolidi e dei profughi nell'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento n. 1408/71 si limita pertanto solo a riprendere il contenuto di norme di diritto internazionale. Secondo la Corte, l'art. 42 CE prevede il ricorso alla tecnica del coordinamento dei regimi nazionali in materia di previdenza sociale. Nell'ambito di tale coordinamento, il Consiglio poteva far ricorso a tale disposizione per tenere conto degli impegni internazionali degli Stati, includendo gli apolidi e i profughi nell'ambito di applicazione *ratione personae* del regolamento. Tale inclusione è pertanto valida.

Riguardo alla seconda questione, la Corte ha dichiarato che «i lavoratori apolidi o profughi che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri, nonché i loro familiari, non possono fare valere i diritti conferiti dal regolamento n. 1408/71 se si trovano in una situazione i cui elementi si collochino tutti all'interno di questo solo Stato membro» (punto 72). La Corte ha interpretato il regolamento alla luce dell'art. 42 CE, che costituisce il fondamento

dell'inclusione degli apolidi e dei rifugiati nell'ambito di applicazione *ratione personae* di tale regolamento. Secondo la Corte, risulta dall'art. 42 CE e dalla giurisprudenza riguardante il regolamento n. 1408/71 che quest'ultimo costituisce uno strumento di coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri e non si applica ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario ed i cui elementi si collochino tutti all'interno di un solo Stato membro.

12.3. Nella causa *Lange* (sentenza 8 febbraio 2001, causa C-350/99, Racc. pag. I-1061) la Corte ha fornito un'interpretazione di talune disposizioni della direttiva 91/533²⁴, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Le questioni sono state sollevate nell'ambito della controversia in merito alla validità del licenziamento del signor Lange, in quanto egli si rifiutava di prestare lavoro straordinario. La Corte ha interpretato la direttiva nel senso che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore una clausola in forza della quale quest'ultimo è obbligato a prestare lavoro straordinario dietro semplice richiesta del datore di lavoro. Questa informazione può risultare da un mero riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate. Secondo la Corte, nessuna disposizione della direttiva impone di considerare inapplicabile un elemento essenziale del contratto o del rapporto di lavoro che non sia stato menzionato in un documento scritto consegnato al lavoratore dipendente, o non vi sia stato menzionato con sufficiente precisione. Essa, infine, ha dichiarato che la direttiva non impone al giudice nazionale, né gli vieta, di applicare nell'ambito di tale direttiva i principi di diritto nazionale che presumono un ostacolo probatorio quando una delle parti non ha adempiuto i propri obblighi legali di informazione.

Nella causa *BECTU* (sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, Racc. pag. I-4881) un organo giurisdizionale inglese ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 93/104²⁵, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. La questione principale era se tale direttiva consenta ad uno Stato membro di subordinare il diritto alle ferie annuali retribuite alla condizione di avere compiuto un periodo minimo ininterrotto di tredici settimane di lavoro alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

La Corte, dopo aver esaminato dettagliatamente il contesto e lo scopo della direttiva, ha risolto la questione in senso negativo. Essa ha constatato in particolare che «il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 93/104» (punto 43).

13. Nell'ambito del *diritto delle relazioni esterne* della Comunità, ricorderemo il parere 2/00 (13.1), talune questioni riguardanti l'interpretazione degli accordi d'associazione (13.2) nonché una sentenza relativa all'interpretazione dell'accordo TRIPs (13.3).

13.1. Il parere 2/00 (parere del 6 dicembre 2001, non ancora pubblicato nella Raccolta) riguardava il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, strumento internazionale elaborato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica, firmata il 5 giugno 1992 dalla Comunità economica europea e dagli Stati membri, nel corso della conferenza tenutasi a Rio de Janeiro, denominata altresì «Summit della Terra». La domanda di parere della Commissione

²⁴ Direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).

²⁵ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

riguardava la questione se la competenza della Comunità per approvare tale protocollo dovesse fondarsi sugli artt. 133 CE, relativo alla politica commerciale comune, e 174, n. 4, CE, relativo all'ambiente, e se la competenza degli Stati membri avesse carattere residuale o preponderante rispetto a quella della Commissione.

Taluni governi nonché il Consiglio contestavano la ricevibilità della domanda in quanto essa non riguardava né la compatibilità del protocollo con il Trattato né la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in ordine al detto protocollo. La Corte ha tuttavia rilevato che «la scelta della base giuridica adeguata riveste un'importanza di natura costituzionale», poiché «la Comunità, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre il protocollo ad una disposizione del Trattato che l'abiliti ad approvare un simile atto» (punto 5). Il ricorso ad una base giuridica errata potrebbe quindi invalidare l'atto di stipulazione, e ciò potrebbe creare complicazioni che la procedura eccezionale, prevista all'art. 300, n. 6, CE, ha lo scopo di evitare. Per contro, tale procedimento di consultazione previa della Corte non ha lo scopo di disciplinare le difficoltà connesse all'attuazione di un accordo previsto che rientrerebbe nell'ambito di competenze ripartite tra la Comunità e gli Stati membri. La Corte ha pertanto dichiarato ricevibile la domanda di parere soltanto in quanto verte sul punto se il protocollo rientri nella competenza esclusiva della Comunità oppure se esso rientri nell'ambito di una competenza ripartita tra quest'ultima e gli Stati membri.

Nel merito, la Corte ha dichiarato che la competenza a concludere il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è ripartita fra la Comunità europea e gli Stati membri. La Corte ha respinto l'argomento della Commissione secondo cui il protocollo rientrerebbe, sostanzialmente, nell'ambito di applicazione dell'art. 133 CE, e per talune materie più specifiche, nell'ambito di applicazione dell'art. 174 CE. Il suo ragionamento è basato sulla costante giurisprudenza in materia di base giuridica. Alla luce del contesto, dello scopo e del contenuto del protocollo, la Corte ha considerato che «la finalità o la componente principale dello stesso protocollo è la protezione della diversità biologica contro gli effetti nefasti che potrebbero derivare dalle attività che implicano il trattamento degli [organismi viventi modificati], e in particolare dai movimenti transfrontalieri di questi ultimi» (punto 34). Tale constatazione nonché altre considerazioni relative, in particolare, al fatto che il protocollo è uno strumento destinato essenzialmente a prevenire i rischi connessi alle biotecnologie e non a promuovere, ad agevolare oppure a disciplinare gli scambi commerciali, hanno condotto la Corte a dichiarare che «la stipulazione del protocollo, a nome della Comunità, dev'essere fondata su una base giuridica unica, che sia specifica della politica dell'ambiente» (punto 42).

13.2. Nelle cause *Gloszczuk, Barkoci e Malik*, e *Kondova* (sentenze 27 settembre 2001, cause C-63/99, C-257/99 e C-235/99, rispettivamente, Racc. pag. I-6369, Racc. pag. I-6557 e Racc. pag. I-6427), la Corte ha interpretato disposizioni di identico contenuto riguardanti il diritto di stabilimento previsto dagli accordi europei che istituiscono un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica di Bulgaria, d'altro lato ²⁶. Poiché le precisazioni fatte dalla Corte sono sostanzialmente simili nelle tre cause, faremo riferimento alla sentenza *Gloszczuk*.

²⁶

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1); accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, accordo concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/910/CE, CECA, Euratom (GU L 360, pag. 1); accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro, accordo concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/908/CE, CECA, Euratom (GU L 358, pag. 1).

La Corte ha anzitutto riconosciuto effetto diretto alle disposizioni dell'accordo di associazione che sanciscono il divieto per gli Stati membri di assoggettare a trattamento discriminatorio, in base alla loro cittadinanza, i cittadini polacchi che intendano svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi sul territorio degli Stati medesimi, poiché tali disposizioni stabiliscono un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato dal giudice nazionale e che è pertanto idoneo a disciplinare la posizione giuridica dei singoli. L'effetto diretto implica che i singoli possono invocare tali disposizioni dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante. Nondimeno tale effetto diretto non osta all'applicazione da parte delle autorità dello Stato ospitante della normativa nazionale in materia di ammissione, soggiorno e stabilimento. La Corte ha poi constatato che il diritto di stabilimento sancito dagli accordi di associazione di cui trattasi presuppone l'esistenza del diritto di ingresso e di soggiorno. Nondimeno, l'interpretazione del diritto di stabilimento in diritto comunitario non può essere estesa alle disposizioni analoghe degli accordi di associazione, che hanno uno scopo più limitato di quello del Trattato CE. Nell'ambito dell'accordo di associazione, il diritto di stabilimento non è una prerogativa assoluta, potendo il suo esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, a condizione di non vanificare né pregiudicare i vantaggi derivanti alla Repubblica di Polonia dal detto accordo. La Corte ha infine verificato se le restrizioni apportate al diritto di stabilimento fossero compatibili con la detta condizione. Al riguardo, la Corte ha dichiarato compatibile con gli accordi di associazione un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, nonché la disponibilità, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e ragionevoli probabilità di successo. L'accordo di associazione non osta a che lo Stato membro ospitante respinga la domanda presentata ai sensi dell'art. 44, n. 3, dell'accordo medesimo unicamente in base al rilievo che tale cittadino soggiorni illegalmente sul territorio di tale Stato, avendo rilasciato false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un permesso d'ingresso iniziale ovvero non avendo rispettato le condizioni connesse a tale ingresso. Lo Stato membro ospitante può pertanto esigere che sia presentata una nuova regolare domanda di stabilimento presso i competenti uffici nello Stato di origine o in un altro paese.

La causa *Jany e a.* (sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava il diritto di stabilimento di diverse cittadine polacche e ceche. Le autorità olandesi avevano loro negato il permesso di soggiorno per esercitare la prostituzione come lavoratrici autonome. Per quanto riguarda l'interpretazione generale (effetto diretto, limiti, ecc.) delle disposizioni pertinenti degli accordi di associazione tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Polonia e della Repubblica ceca, d'altro lato, la Corte ha fatto riferimento alla causa *Gloszczuk*. Si poneva di seguito la questione se la prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo rientrasse nella nozione di «attività economiche svolte in qualità di lavoratori autonomi».

La Corte ha constatato che tale nozione ha lo stesso significato e la stessa portata della nozione di «attività non salariate» di cui all'art. 43 CE. L'attività di prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo rientra nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del diritto di stabilimento come previsto dai detti accordi di associazione e dal Trattato stesso.

Inoltre, per quanto riguarda i possibili limiti che uno Stato membro potrebbe stabilire, tenuto conto della specificità dell'attività di prostituzione, la Corte ha dichiarato che la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo qualora sia esercitata senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la responsabilità della persona interessata e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.

Per giungere a tale conclusione la Corte ha respinto un argomento addotto dal giudice nazionale quale possibile limite all'applicazione degli accordi di associazione, vale a dire l'immoralità dell'attività di prostituzione. La Corte si è rifatta alla sua giurisprudenza (sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, *Society for the Protection of Unborn Children Ireland*, Racc. pag. I-4685) per ricordare che «non le spetta sostituire la sua valutazione a quella dei legislatori degli Stati membri in cui un'attività asseritamente immorale è lecitamente praticata» (punto 56). La prostituzione, ha proseguito la Corte, «lungi dall'essere vietata in tutti gli Stati membri, è tollerata o anche disciplinata nella maggior parte di tali Stati, ed in particolare nello Stato membro interessato dal procedimento principale» (punto 57). Il Regno dei Paesi Bassi non può avvalersi della deroga di ordine pubblico prevista da tali accordi di associazione, poiché l'applicabilità di tale deroga è subordinata alla condizione che lo Stato che la invoca abbia adottato misure effettive per controllare e reprimere anche le attività di tale genere esercitate dai propri cittadini.

13.3. Nella causa *Schieving-Nijstad e a.* (sentenza 13 settembre 2001, causa C-89/99, Racc. pag. I-5891) la Corte ha confermato la sua giurisprudenza (sentenze 16 giugno 1998, causa C-53/96, *Hermès*, Racc. pag. I-3603, e 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, *Dior e a.*, Racc. pag. I-11307) riguardo all'art. 50 dell'accordo TRIPs, accordo che figura come allegato 1 C all'accordo OMC. Tale articolo costituisce una norma di procedura riguardante la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti di proprietà intellettuale che deve essere applicata dalle giurisdizioni nazionali e comunitarie in forza degli obblighi assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri. Proprio come nella sentenza *Dior e a.*, citata, la Corte ha stabilito che tale norma di procedura dell'accordo TRIPs non ha effetto diretto. Tuttavia, qualora le autorità giudiziarie siano chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientranti in un settore cui si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, esse sono tenute a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

14. In materia di *ambiente*, ricorderemo la causa *DaimlerChrysler* (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-324/99, non ancora pubblicata nella Raccolta). La causa verteva sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 259/93²⁷, relativo alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità. Nell'ambito di una controversia tra la DaimlerChrysler e il Land Baden-Württemberg, il Bundesverwaltungsgericht (Germania) aveva posto diverse questioni pregiudiziali riguardo alla conformità al diritto comunitario di un decreto del detto Land adottato in attuazione del regolamento citato. Tale decreto era stato adottato in base al regolamento n. 259/93 che consente agli Stati membri di adottare, in taluni casi, misure generali di divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento. Tale disposizione stabilisce anche che i provvedimenti di divieto devono essere adottati «nel rispetto del Trattato».

Il giudice di rinvio si chiedeva anzitutto se tale espressione stesse a significare che si doveva accertare se il divieto fosse compatibile con il diritto primario e, in particolare, con gli artt. da 28 CE a 30 CE. Al riguardo, la Corte ha rilevato che il giudice nazionale non ha posto in discussione la validità dell'art. 4, n. 3, lett. a), del detto regolamento alla luce degli artt. da 28 CE a 30 CE. Essa ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale, «quando un problema è disciplinato in modo armonizzato a livello comunitario, qualunque provvedimento nazionale

²⁷

Regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1).

in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non agli artt. [da 28 CE a 30 CE]». (punto 32, che cita la sentenza 12 ottobre 1993, causa C-37/92, *Vanacker e Lesage*, Racc. pag. I-4947, punto 9). La Corte ha poi effettuato un esame minuzioso del regolamento n. 259/93 per concludere che esso disciplina in modo armonizzato il problema delle spedizioni di rifiuti e che pertanto qualsiasi provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale regolamento e non agli artt. da 28 CE a 30 CE. Inoltre l'espressione «nel rispetto del Trattato» deve essere intesa «nel senso che le suddette misure (...), oltre ad essere conformi al regolamento, devono anche rispettare le norme o i principi generali del Trattato che non sono direttamente previsti dalla normativa adottata nell'ambito delle spedizioni di rifiuti» (punto 45).

Le altre questioni del giudice di rinvio erano dirette ad interrogare la Corte circa la compatibilità di taluni aspetti della normativa tedesca riguardante lo smaltimento dei rifiuti con il regolamento n. 259/93. La Corte ha dichiarato che tale regolamento non autorizza uno Stato membro, che abbia istituito un obbligo di offrire a un ente riconosciuto i rifiuti destinati allo smaltimento, a disporre che la loro spedizione verso impianti di smaltimento situati in altri Stati membri è autorizzata solo a condizione che il progettato smaltimento soddisfi i requisiti ambientali della normativa dello Stato di origine. Del pari, il detto regolamento osta a che uno Stato membro applichi alle spedizioni di rifiuti un procedimento in materia di denuncia, di offerta e di destinazione dei rifiuti proprio e distinto da quello del regolamento.

15. Nell'ambito della *politica dei trasporti*, ci riferiremo alle cause *Italia/Commissione e Analir*.

Nella causa *Italia/Commissione* (sentenza 18 gennaio 2001, causa C-361/98, Racc. pag. I-385) la Corte ha respinto il ricorso d'annullamento presentato dal governo italiano avverso una decisione adottata dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92²⁸. La decisione impugnata vietava alla Repubblica italiana di applicare talune norme di ripartizione del traffico aereo tra gli aeroporti milanesi di Malpensa e di Linate, in quanto esse avevano effetti discriminatori a favore dell'Alitalia. Esse erano inoltre considerate non conformi al principio di proporzionalità. Il governo italiano sosteneva che la Commissione aveva superato i limiti del potere attribuitole dal regolamento n. 2408/92. Tale regolamento riguarderebbe unicamente il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità del vettore aereo, mentre la decisione si fondava sul principio di proporzionalità.

La sentenza della Corte ha ricordato che, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve «tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» (punto 31). La Corte ha ricavato dai «considerando» del regolamento n. 2408/92 che questo ha per oggetto di definire nel settore dei trasporti aerei le condizioni di applicazione del principio della libera prestazione dei servizi sancito dal Trattato. Essa ha constatato che le misure italiane dichiarate dalla Commissione incompatibili con il detto regolamento costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi. La Corte ha concluso che tali restrizioni, per poter essere autorizzate alla luce del detto regolamento, devono essere proporzionate all'obiettivo per il quale sono state adottate. La Commissione aveva pertanto legittimamente esaminato la proporzionalità delle misure italiane nonché la loro idoneità a garantire la realizzazione dell'obiettivo da esse perseguito.

La causa *Analir e a.* (sentenza 20 febbraio 2001, causa C-205/99, Racc. pag. I-1271) riguardava l'applicazione della libera prestazione dei servizi ai trasporti per cabotaggio marittimo. Nella

²⁸

Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).

fattispecie il Tribunal Supremo (Spagna) aveva sollevato tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di diversi articoli del regolamento (CEE) n. 3577/92²⁹, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri. Le questioni erano state sollevate nell'ambito di diversi ricorsi presentati da compagnie spagnole di trasporto marittimo, che chiedevano l'annullamento della normativa spagnola relativa alle linee regolari di cabotaggio marittimo e alle navigazioni di interesse pubblico, in quanto tale normativa era contraria alla normativa comunitaria.

Con la sua prima questione il giudice di rinvio chiedeva se il fatto di assoggettare i servizi di cabotaggio con le isole all'ottenimento di una previa autorizzazione amministrativa fosse compatibile con il regolamento n. 3577/92. La Corte ha constatato che il regolamento ha per oggetto l'applicazione della libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo. Essa ha ricordato la propria giurisprudenza in materia di libera prestazione di servizi e ha concluso che il regime di previa autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libera circolazione. Tale restrizione potrebbe tuttavia essere giustificata come mezzo per imporre gli obblighi di servizio pubblico, purché tale regime di previa autorizzazione rispetti talune condizioni: i) che possa essere dimostrata l'esistenza di un'effettiva esigenza di servizio pubblico a causa dell'insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza; ii) che il regime di previa autorizzazione sia necessario e proporzionato allo scopo perseguito; iii) che esso sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate. Nella sua soluzione alla seconda questione la Corte ha statuito che il detto regolamento non osta a che uno Stato membro possa includere tra le condizioni di concessione e di mantenimento in vigore di una previa autorizzazione una condizione che consenta di valutare la solvibilità di un armatore comunitario quale il requisito secondo cui quest'ultimo deve essere in regola con il pagamento dei suoi oneri tributari o previdenziali, purché siffatta condizione sia applicata in base a criteri non discriminatori. Nell'ambito della terza questione, la Corte ha interpretato l'art. 4, n. 1, del detto regolamento nel senso che esso consente ad uno Stato membro, per una stessa linea o per una stessa rotta, di imporre obblighi di servizio pubblico ad imprese di navigazione e di stipulare in maniera concomitante con altre imprese contratti di servizio pubblico, purché possa essere dimostrata un'effettiva esigenza di servizio pubblico e nella misura in cui tale applicazione concomitante sia effettuata in base a criteri non discriminatori e sia giustificata rispetto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito.

16. In ambito *fiscale* noteremo, tra la giurisprudenza sempre abbondante in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la causa *Primback*. In tale causa (sentenza 15 maggio 2001, causa C-34/99, Racc. pag. I-3833), la Corte ha fornito l'interpretazione delle disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE³⁰, relativa alla base imponibile. Nella fattispecie, un venditore al dettaglio voleva vendere merci mediante un finanziamento ad interesse zero per l'acquirente concesso da una persona diversa dal venditore. Successivamente, la società finanziaria versava al venditore un importo inferiore al prezzo delle merci, in cui la differenza costituiva il corrispettivo della concessione del mutuo. Il consumatore non era informato di questa operazione finanziaria conclusa a sua insaputa. La questione giuridica era stabilire se fosse da prendere in considerazione quale base imponibile per l'IVA l'importo netto effettivamente percepito dal venditore o invece l'intero importo dovuto dall'acquirente. La Corte ha statuito che, in un contesto fattuale di tal genere, la base imponibile ai fini del calcolo dell'IVA è costituita dall'intero importo dovuto dall'acquirente.

²⁹ Regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GUL 364, pag. 7).

³⁰ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

In una causa attinente al diritto tributario ed al diritto delle assicurazioni (sentenza 14 giugno 2001, causa C-191/99, *Kvaerner*, Racc. pag. I-4447), la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 88/357/CEE³¹, in materia di assicurazioni, riguardo, in particolare la nozione di stabilimento e di Stato in cui il rischio è situato. Nella sua sentenza la Corte ha dichiarato che gli artt. 2 e 3 della direttiva consentono ad uno Stato membro di riscuotere a carico di una persona giuridica stabilita in un altro Stato membro un'imposta sui contratti di assicurazione relativa ai premi che tale persona giuridica ha versato ad un assicuratore, anch'esso stabilito in un altro Stato membro, per coprire i rischi di esercizio di una società da essa direttamente o indirettamente controllata, stabilita nello Stato membro dell'imposizione fiscale. La stessa soluzione si impone se la persona giuridica che ha versato i premi e quella i cui rischi di esercizio sono assicurati sono due società del medesimo gruppo collegate da un rapporto diverso da quello tra società controllante e società controllata.

17. Nell'ambito della *politica agricola comune*, si devono sottolineare tre cause riguardanti rispettivamente le misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, le misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina e la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

La causa *Jippes e a.*, citata, è anche il primo esempio di applicazione del procedimento accelerato previsto all'art. 104 bis del regolamento di procedura, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale. In tale causa la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità del divieto di vaccinazione contro l'afta epizootica, previsto dalla direttiva 85/511³² e dalla decisione della Commissione adottata in esecuzione di tale direttiva, con riguardo al Trattato e, in particolare, al principio di proporzionalità, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia del benessere degli animali.

La Corte ha stabilito che le istituzioni comunitarie hanno l'obbligo di prendere in considerazione la salute e la protezione degli animali nella formulazione e nell'attuazione della politica agricola comune. Secondo la Corte, il rispetto di tale obbligo può essere verificato in particolare nell'ambito del controllo della proporzionalità della misura. Dopo aver esaminato la proporzionalità del provvedimento di divieto, la Corte ha concluso che, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale attribuito al Consiglio nella materia, il divieto di vaccinazione preventiva non eccede i limiti di quanto è idoneo e necessario alla realizzazione dello scopo perseguito dalla normativa comunitaria. Riguardo alla decisione adottata dalla Commissione in attuazione della direttiva 85/511, la Corte ha dichiarato che tale direttiva costituiva una base giuridica adeguata per attribuire alla Commissione la competenza ad adottare la decisione 2001/246. Infine, la decisione della Commissione non violava il principio di parità di trattamento, in quanto gli animali cui poteva essere effettuata la vaccinazione non si trovavano in una situazione paragonabile a quelli della signora Jippes.

In una causa *Commissione/Francia* (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-1/00, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Repubblica francese è stata condannata per il suo rifiuto di

³¹ Seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1).

³² Direttiva del Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315, pag. 11), come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE (GU L 224, pag. 13). Decisione della Commissione 27 marzo 2001, 2001/246/CE, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511 (GU L 88, pag. 21), come modificata dalla decisione della Commissione 5 aprile 2001, 2001/279/CE (GU L 96, pag. 19).

adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni 98/256 e 1999/514³³, rispettivamente del Consiglio e della Commissione, che stabiliscono misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Tali decisioni avevano tolto l'embargo per talune carni e prodotti di carne ottenuti da bovini macellati in Irlanda del Nord e nel Regno Unito, in base ad un programma fondato sulla certificazione delle mandrie. In contrasto con tali decisioni la Repubblica francese aveva deciso unilateralmente di mantenere l'embargo.

L'inadempimento tuttavia non era di così ampia portata come asserito dalla Commissione. Quest'ultima, infatti, non aveva dimostrato che il governo francese si fosse opposto all'importazione di qualsiasi carne bovina o di qualsiasi prodotto a base di carne proveniente dagli altri Stati membri e non recante il bollo distinto dei prodotti sottoposti al programma di esportazione istituito con le decisioni di cui trattasi, in quanto determinate partite di carne o di prodotti sezionati, trasformati o ricondizionati avrebbero potuto contenere carne bovina o prodotti di origine britannica non identificabili in quanto tali. Pertanto, la domanda di accertamento dell'inadempimento doveva essere respinta nella parte in cui riguardava tale categoria di prodotti. La Commissione chiedeva inoltre di accertare una violazione dell'art. 28 CE, relativo alla libera circolazione delle merci. La Corte ha rilevato che la Commissione non ha chiarito le ragioni che giustificerebbero l'accertamento di una violazione distinta da quella già accertata nei confronti delle dette decisioni. Essa ha quindi respinto questa parte del ricorso della Commissione. Lo stesso dicasi per la domanda della Commissione relativa alla violazione dell'art. 10 CE, che non è stato violato dalla Repubblica francese, tenuto conto delle difficoltà di interpretazione e di attuazione della decisione 98/256.

La causa *Kühne e a.* (sentenza 6 dicembre 2001, causa C-269/99, non ancora pubblicata nella Raccolta) riguardava una questione pregiudiziale relativa alla validità della registrazione della denominazione «Spreewälder Gurken» quale indicazione geografica di provenienza ai sensi del regolamento n. 2081/92³⁴. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato membro che ha presentato la richiesta di registrazione e la Commissione. La Corte ha dichiarato che spetta agli Stati membri verificare se la domanda di registrazione sia giustificata alla luce dei requisiti fissati da tale regolamento. Spetta, a sua volta, alla Commissione verificare in particolare se il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme al regolamento n. 2081/92 e, sulla base degli elementi contenuti in tale disciplinare, se la denominazione soddisfi i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b), del detto regolamento. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone che si verifichi che siano soddisfatti un certo numero di requisiti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato. Questioni come quella di sapere se una denominazione sia sancita dall'uso o se la zona geografica sia stata definita correttamente rientrano pertanto tra le verifiche che devono essere effettuate dalle competenti autorità nazionali. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui non sarebbe più possibile, a livello nazionale, contestare l'atto che costituisce la domanda di registrazione, la Corte ha ribadito la giurisprudenza secondo la quale è compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione

³³ Decisione del Consiglio 16 marzo 1998, 98/256/CE, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE (GU L 113, pag. 32), nella versione risultante dalla decisione della Commissione 25 novembre 1998, 98/692/CE (GU L 328, pag. 28). Decisione della Commissione 23 luglio 1999, 1999/514/CE, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (GU L 195, pag. 43).

³⁴ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

di una denominazione e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere (sentenza 3 dicembre 1992, causa C-97/91, *Oleificio Borelli/Commissione*, Racc. pag. I-6313, punto 13).

18. In materia di *diritto del pubblico impiego comunitario*, citeremo tre cause. Si deve osservare che, poiché esse ponevano questioni relative ai diritti fondamentali, il loro interesse non è limitato all'interpretazione dello Statuto del personale delle Comunità europee, ma riguarda anche l'ordinamento giuridico comunitario nel suo complesso.

Nella causa *Connolly/Commissione* (sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Racc. pag. I-1611) la Corte ha delineato i contorni della libertà di espressione dei dipendenti comunitari, riguardo alle pubblicazioni relative alle attività della Comunità, che essi, ai sensi dell'art. 17 del detto Statuto, devono sottoporre a previa autorizzazione. Il signor Connolly, dipendente della Commissione, avendo pubblicato un'opera senza aver richiesto la preventiva autorizzazione, era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare. Su parere della commissione di disciplina egli veniva destituito. Egli adiva quindi il Tribunale di primo grado per ottenere l'annullamento della decisione di destituzione. Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 19 maggio 1999, *Connolly/Commissione*, cause riunite T-34/96 e T-163/96 (Racc. PI pagg. I-A-87 e II-463). Il signor Connolly presentava quindi un ricorso dinanzi alla Corte avverso tale sentenza del Tribunale.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale è stato respinto. Nella sua sentenza la Corte ha ricordato che i diritti fondamentali, tra i quali è annoverata la libertà d'espressione, formano parte integrante dei principi generali del diritto comunitario. Nei medesimi termini impiegati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha dichiarato che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni basilari per il progresso di tale società e per il pieno sviluppo di ogni singola persona. Le limitazioni alla libertà di espressione previste dall'art. 10, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) debbono essere interpretate in maniera restrittiva. La necessità di richiedere un'autorizzazione preventiva per la pubblicazione di opere il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità fa parte della tutela dei diritti delle istituzioni. Siffatta disciplina di preventiva autorizzazione riflette il rapporto di fiducia che deve esistere tra un datore di lavoro e i suoi dipendenti, in particolare allorché questi ultimi esercitano alte funzioni di natura pubblica. La Corte ha ricordato che il giudice comunitario deve garantire un giusto equilibrio tra la libertà di espressione ed il legittimo interesse delle istituzioni, e ha applicato tali principi ai fatti concreti. Essa ha concluso che il signor Connolly non è stato destituito perché non aveva richiesto l'autorizzazione preventiva ai fini della pubblicazione o perché aveva espresso un'opinione discordante, bensì in quanto egli aveva pubblicato uno scritto nel quale aveva severamente criticato membri della Commissione ovvero altri superiori gerarchici e messo in discussione gli orientamenti fondamentali della politica della Comunità. Alla luce di tali fatti, la Corte ha considerato che egli aveva infranto in maniera irreparabile la fiducia che la Commissione ha il diritto di esigere dai propri dipendenti e reso, di conseguenza, impossibile il mantenimento di un qualsiasi rapporto di lavoro con l'istituzione.

Nella causa *Commissione/Cwik* (sentenza 13 dicembre 2001, causa C-340/00 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha confermato su ricorso una sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (sentenza 14 luglio 2000, causa T-82/99, *Cwik/Commissione*, Racc. PI pagg. I-A-155 e II-713). Il Tribunale aveva annullato una decisione della Commissione che negava al signor Cwik, dipendente della Commissione, l'autorizzazione a pubblicare il testo di una conferenza da esso pronunciata. La Corte ha ricordato i principi dettati nella sua sentenza *Connolly/Commissione*, citata, per respingere i motivi formulati dalla

Commissione. Essa ha dichiarato che il Tribunale non ha ignorato la funzione preventiva della procedura di autorizzazione previa prevista dallo Statuto, ma ha semplicemente censurato l'insufficienza delle ragioni addotte per giustificare la decisione di diniego di pubblicazione, le quali si erano limitate a constatare un rischio di violazione degli interessi delle Comunità europee in caso di divergenza fra l'opinione del dipendente e la posizione della Commissione. La Corte a tal riguardo ha ricordato che solo il rischio effettivo di grave violazione degli interessi delle Comunità europee, dimostrato in base a circostanze concrete ed oggettive, può giustificare un diniego di autorizzazione di pubblicazione.

Nella causa *D e Svezia/Consiglio* (sentenza 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, Racc. pag. I-4319), la Corte ha respinto due ricorsi proposti dal signor D e dal Regno di Svezia contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 1999, causa T-264/97, *D/Consiglio* (Racc. pagg. I-A-1 e II-1), con la quale esso aveva respinto il ricorso del signor D diretto all'annullamento del rifiuto, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di concedere al ricorrente il beneficio dell'assegno di famiglia. I fatti erano i seguenti: D, cittadino svedese, dipendente delle Comunità europee in servizio presso il Consiglio, aveva fatto registrare in Svezia un'unione stabile con un altro cittadino svedese dello stesso sesso. Egli aveva domandato al Consiglio di equiparare ad un matrimonio il suo status di convivente registrato al fine di ottenere il beneficio dell'assegno di famiglia previsto dallo Statuto del personale delle Comunità. Il Consiglio aveva respinto tale domanda sostenendo che le disposizioni dello Statuto non consentivano di equiparare, per via interpretativa, la situazione di «unione stabile registrata» a quella del matrimonio. Il Tribunale aveva confermato la legittimità di tale decisione e la Corte ha respinto i ricorsi proposti contro la sentenza del Tribunale.

Tra i motivi di ricorso i più importanti erano quelli relativi all'interpretazione dello Statuto e alla parità di trattamento. La Corte ha dichiarato che, tenuto conto dell'estrema eterogeneità dei regimi nazionali nel trattamento giuridico delle coppie dello stesso sesso, il giudice comunitario non può interpretare lo Statuto in modo da equiparare al matrimonio situazioni giuridiche che ne sono distinte. Essa ha aggiunto che «spetta unicamente al legislatore adottare, se del caso, provvedimenti che possano influire su tale situazione, per esempio modificando i termini dello Statuto». Per quanto riguarda l'applicazione del principio della parità di trattamento, la Corte è stata chiamata a valutare se la situazione di un dipendente che ha fatto registrare una unione stabile tra persone dello stesso sesso sia analoga a quella di un dipendente coniugato. Essa ha dichiarato che tali situazioni non sono equiparabili, tenuto conto dell'estrema eterogeneità delle normative nazionali in materia e della mancanza generale di equiparazione tra il matrimonio e le altre forme di unione legale.